



Senato
della Repubblica

Regolamento
per gli **assegni vitalizi**
degli **onorevoli senatori**
e loro **familiari**

2007



Senato
della Repubblica

Regolamento

per gli **assegni vitalizi**
degli **onorevoli senatori**
e loro **familiari**

*Approvato dal Consiglio di Presidenza con
deliberazione del 30 luglio 1997, n. 51; modificato
con deliberazione del 23 luglio 2007, n. 41.*

*Sostituisce il precedente Regolamento, approvato
dal Consiglio di Presidenza nella seduta
del 10 febbraio 1994, successivamente
modificato ed integrato fino al 31 luglio 1996.*

La presente pubblicazione è stata curata dal Servizio per le competenze dei parlamentari.

Gli aspetti editoriali sono stati curati dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Art. 1.

Contributi

1. I senatori sono assoggettati al versamento dei contributi di cui al presente Regolamento dal giorno di inizio della corresponsione dell'indennità parlamentare, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 6.

2. I contributi, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Presidenza, sono trattenuti d'ufficio sulle indennità parlamentari.

Art. 2.

Requisiti per conseguire l'assegno vitalizio

1. Il senatore cessato dal mandato parlamentare ha diritto all'assegno vitalizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione di aver svolto un periodo effettivo di mandato non inferiore a 5 anni nel Parlamento della Repubblica (Assemblea Costituente, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica).

2. Per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni.

3. Il mandato parlamentare esercitato presso il Parlamento Europeo è cumulabile con i periodi di mandato presso il Parlamento della Repubblica, purché non sia stato esercitato contemporaneamente e a condizione che per gli stessi anni di mandato non sia erogato un analogo assegno vitalizio da parte del Parlamento Europeo.

4. Al senatore subentrato in sostituzione di altro senatore la cui elezione sia stata annullata è riconosciuto il periodo di contribuzione figurativa attribuito ai sensi dell'articolo 7.

Art. 3.

Assegno straordinario

1. Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei senatori Questori, può disporre, in via eccezionale, l'erogazione di un assegno annuo a favore dei senatori che abbiano svolto un periodo effettivo di mandato pari ad almeno 5 anni, ma che non abbiano ancora maturato il requisito di età di cui all'articolo 2, a condizione che risulti provata la permanente inabilità a proficuo lavoro del richiedente – secondo la procedura stabilita dal successivo articolo 5 – e che il suo reddito annuo non superi un limite fissato con delibera del medesimo Collegio.

2. L'importo dell'assegno straordinario è pari all'ammontare dell'assegno vitalizio minimo, di cui all'articolo 18. Esso cessa di essere corrisposto all'atto della liquidazione dell'assegno vitalizio.

Art. 4.

Valutazione della frazione di anno

1. La frazione di anno si computa come anno intero, se la durata non è inferiore a sei mesi ed un giorno.

2. Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Accertamento dell'inabilità

1. L'accertamento della permanente inabilità a proficuo lavoro è compiuto da un Collegio medico composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. L'interessato può chiedere che un suo medico di fiducia sia ascoltato dal Collegio.

3. Il Collegio medico redige una relazione su ciascun caso sottoposto al suo esame e la trasmette al Collegio dei senatori Questori, il quale riferisce al Consiglio di Presidenza per la deliberazione di cui al precedente articolo 3.

4. Avverso la contraria deliberazione l'interessato può presentare – entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento – opposizione al Consi-

glio di Presidenza, il quale, prima di decidere in via definitiva, può deliberare nuovi accertamenti.

Art. 6.

Versamento dei contributi nei casi di opzione per il trattamento stipendiale in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza

1. I senatori che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento stipendiale in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al precedente articolo 1 per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 7.

Versamento di contributi nel caso di sostituzione per annullamento di elezione

1. Al senatore che sostituisce altro senatore la cui elezione sia stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.

Art. 8.

Corresponsione dell'assegno vitalizio in caso di decesso

1. In caso di decesso dell'ex senatore che ne è titolare, l'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si è verificato il decesso è corrisposto per intero agli aventi diritto.

Art. 9.

Restituzione dei contributi ai non aventi diritto all'assegno vitalizio minimo

1. Il senatore che cessa dal mandato prima di aver conseguito il diritto all'assegno vitalizio, o che rinunci al beneficio dell'assegno stesso, avrà diritto alla restituzione in unica soluzione della somma ritenuta a tale titolo, rivalutata secondo criteri stabiliti dal Collegio dei senatori Questori.

2. In caso di rielezione, il medesimo senatore ha facoltà di richiedere il riconoscimento dei periodi di mandato precedentemente svolto, restituendo l'intera somma ricevuta ai sensi del primo comma, rivalutata con i medesimi criteri dal momento della percezione a quello della restituzione.

Art. 10.

Sospensione e riliquidazione dell'assegno

1. Qualora il senatore già cessato dal mandato sia rieletto nel Parlamento nazionale o entri a far parte del Parlamento Europeo ovvero di un Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente goda resta sospeso per tutta la durata del mandato.

2. Si procede alla riliquidazione dell'assegno nel caso in cui il titolare abbia esercitato ulteriori periodi di mandato presso il Parlamento nazionale ovvero richieda che il mandato svolto presso il Parlamento Europeo sia computato ai sensi dell'articolo 2, terzo comma.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare assuma una delle seguenti cariche, per le quali sia prevista un'indennità pari o superiore al 40 per cento dell'indennità parlamentare lorda:

a) presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) componente di Giunta delle Regioni e delle Province autonome;

c) componente della Commissione Europea;

d) incarichi istituzionali incompatibili con il mandato parlamentare, in forza di disposizioni costituzionali;

e) componente del Consiglio della magistratura militare;

f) componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

g) componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

h) componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

i) sindaco di Comune capoluogo di Regione o di Comune con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

l) presidente di Provincia con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

m) presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

n) componente di una delle Autorità amministrative indipendenti di cui all'elenco allegato al presente Regolamento;

o) componente del Consiglio di Amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA;

p) altre cariche elettive negli enti locali, ovvero cariche di nomina del Governo, del Parlamento, degli organi delle Regioni e degli enti locali.

4. La sospensione di cui al precedente comma si applica con riferimento alle cariche assunte successivamente al 1° gennaio 2008. In alternativa, ove consentito dalla vigente normativa nazionale o comunitaria, il titolare dell'assegno vitalizio può rinunciare agli emolumenti connessi a tali cariche.

5. In caso di elezione o nomina a una delle predette cariche, il titolare dell'assegno vitalizio ne deve dare comunicazione alla Presidenza del Senato entro 5 giorni. L'Amministrazione del Senato può procedere in ogni

momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di una delle cause di sospensione.

6. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica e cessa al termine del mandato o dell'incarico che l'ha determinata.

7. Il Collegio dei senatori Questori provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera n) del terzo comma del presente articolo.

Art. 11.

Decorrenza del diritto all'assegno vitalizio

1. Nel caso di cessazione dal mandato per fine di legislatura, il senatore che abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 2 percepisce l'assegno vitalizio con decorrenza dal primo giorno della successiva legislatura.

2. Qualora il senatore cessato dal mandato non abbia ancora raggiunto l'età richiesta in relazione agli anni di mandato, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello nel quale il medesimo senatore matura tale requisito.

3. Nel caso di cessazione dal mandato nel corso della legislatura, ove il senatore sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il diritto all'assegno vitalizio matura dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso che il mandato abbia avuto termine nella prima metà, e dal primo giorno del mese successivo, nel caso

che il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese.

Art. 12.

Ripartizione degli oneri tra le due Camere

1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono pagati dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.

2. Nel caso che il mandato sia stato esercitato in entrambi i rami del Parlamento, ciascuno di essi assume a proprio carico la spesa dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, per la quota parte afferente il mandato ivi esercitato. Nel caso di frazioni di anno, la maggiore di esse viene arrotondata ad un anno intero.

3. Alla fine di ogni anno finanziario i due rami del Parlamento procedono al conguaglio dei pagamenti reciprocamente effettuati per conto dell'altra Camera agli aventi diritto agli assegni diretti e di reversibilità.

Art. 13.

Quota aggiuntiva per assegno vitalizio di reversibilità

1. L'applicazione delle disposizioni concernenti l'assegno vitalizio di reversibilità è condizionata al versa-

mento, da parte del senatore, di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo di cui al precedente articolo 1 per tutta la durata del mandato parlamentare e nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli 4, 6 e 7.

2. Il senatore che non intenda avvalersi di tale beneficio, deve darne comunicazione scritta al Servizio per le competenze dei parlamentari all'atto degli adempimenti connessi all'insediamento, ovvero successivamente in caso di revoca. In quest'ultimo caso è riconosciuta la facoltà di richiedere la restituzione della predetta quota aggiuntiva.

3. Il senatore in carica o il senatore cessato dal mandato, che intenda avvalersi successivamente di tale beneficio, dovrà inoltrare domanda scritta e corrispondere le quote aggiuntive a decorrere dall'inizio della legislatura, nella misura vigente al momento della domanda ed in unica soluzione.

4. L'importo così determinato dovrà essere rivalutato del 5 per cento per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, intercorrenti tra la data di inizio della legislatura cui il periodo si riferisce e la data della domanda.

5. La rivalutazione di cui al comma precedente non opera nei confronti dei senatori o degli ex senatori che contraggano matrimonio successivamente all'inizio del mandato parlamentare o alla cessazione dallo stesso, purchè comunicino di volersi avvalere del beneficio di cui al primo comma entro sei mesi dal momento in cui l'evento si è verificato.

Art. 14.

Aventi diritto all'assegno di reversibilità

1. In caso di decesso di un senatore o di un ex senatore in attesa di assegno vitalizio, che abbiano esercitato il mandato parlamentare per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero di un ex senatore già titolare di assegno vitalizio, l'assegno di reversibilità è attribuito secondo le aliquote di cui al successivo articolo 19:

a) al coniuge, finchè resta nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) agli orfani minorenni: ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età;

c) agli orfani maggiorenni, purchè inabili a proficuo lavoro o in età superiore ai sessant'anni, i quali risultino nullatenenti ed a carico del senatore deceduto.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere precedenti:

d) ai genitori che siano inabili a proficuo lavoro, nonchè nullatenenti e risultino a carico del deceduto. Ai genitori legittimi sono equiparati, nell'ordine, gli adottivi e i naturali. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) non essendovi altri aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle, purchè minori o in età superiore ai sessant'anni, ovvero inabili a proficuo lavoro, i quali risultino nullatenenti ed a carico del senatore deceduto.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Condizioni per la reversibilità

1. Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del senatore. Nel caso in cui vengano a cessare, l'assegno vitalizio viene revocato.

2. A tal fine, può essere richiesto ai beneficiari di assegni di reversibilità di presentare, ogni anno, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

3. Nel caso di orfani maggiorenni inabili, può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi ad ulteriore visita del Collegio medico di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 16.

Documentazione per la reversibilità al coniuge

1. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del senatore o dell'ex senatore invierà, entro sei mesi dalla morte del dante causa, domanda in carta libera diretta alla Presidenza del Senato, corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti che fra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

2. L'interessato, nei casi previsti dalla legge, potrà autocertificare i dati richiesti.

Art. 17.

Documentazione per la reversibilità agli orfani

1. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore degli orfani, quando il coniuge manchi o non ne

abbia il diritto, la domanda da inviarsi in carta libera alla Presidenza del Senato, nei termini di cui all'articolo precedente, deve essere sottoscritta dagli orfani stessi, se maggiorenni, o da chi svolga funzioni di tutela, se minorenni.

2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del senatore ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) certificato di nascita degli orfani;
- 3) stato di famiglia;
- 4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
- 5) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti, per gli orfani maggiorenni, lo *status* di persona a carico del senatore defunto.

3. L'interessato, nei casi previsti dalla legge, potrà autocertificare i dati richiesti.

4. L'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro è effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 5 del presente Regolamento. Le stesse disposizioni sono applicabili agli altri aventi diritto di cui al precedente articolo 14. In casi eccezionali, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei senatori Questori, può deliberare sulla base della sola documentazione acquisita dagli Uffici in sede istruttoria.

Art. 18.

Misura dell'assegno vitalizio diretto

1. La misura dell'assegno vitalizio diretto è calcolata in percentuale dell'indennità parlamentare lorda, da un minimo del 20 per cento (per cinque anni di mandato) ad un massimo del 60 per cento (per quindici o più anni di mandato), secondo la tabella «A» allegata al presente Regolamento.

Art. 19.

Aliquote di reversibilità

1. L'assegno di reversibilità al coniuge, agli orfani o agli altri aventi causa ai sensi dell'articolo 14 è stabilito in base ad una aliquota dell'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato all'iscritto, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto all'assegno, esso è corrisposto nella misura del 60 per cento;

b) al coniuge superstite, con figli aventi diritto all'assegno, è corrisposto, a partire dal 60 per cento, un aumento progressivo nella misura dell'8 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento;

c) all'orfano superstite avente diritto all'assegno esso è corrisposto nella misura del 60 per cento. Quando gli orfani siano più di uno, l'assegno è aumentato dell'8 per cento per ogni avente diritto fino alla misura mas-

sima del 100 per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;

d) agli altri familiari l'assegno vitalizio è corrisposto nella misura del 50 per cento.

2. Si applica l'articolo 88, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 20.

Sospensione dell'assegno di reversibilità

1. Qualora un titolare di assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del Parlamento nazionale o entri a far parte del Parlamento europeo ovvero di un Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno stesso resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

2. Si procede altresì alla sospensione qualora un titolare di assegno vitalizio di reversibilità assuma una delle cariche specificate all'articolo 10, terzo comma.

3. Nel caso vi sia concorso di più titolari di assegno vitalizio di reversibilità derivante dallo stesso dante causa, la sospensione è operata nei confronti del solo titolare che si trovi nella situazione giuridica di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per gli orfani conviventi con il coniuge superstite che entri a far parte del

Parlamento, ancorchè questi non sia titolare di assegno vitalizio di reversibilità.

Art. 21.

Prescrizione dei ratei non riscossi

1. I ratei di assegni, sia diretti sia di reversibilità, non riscossi, si prescrivono dopo cinque anni dalla data di emissione dei rispettivi mandati, salvo casi di forza maggiore sui quali decide in via definitiva il Collegio dei senatori Questori.

Art. 22.

Applicazione agli assegni vitalizi di norme vigenti per i dipendenti statali

1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23.

Contributo per spese di malattia e funerarie

1. Alla morte del senatore in carica o cessato dal mandato è versata una somma di euro 5.165 a titolo di contributo per spese di malattia e funerarie al parente od affine del senatore o alla persona che dimostri di aver sostenuto le spese stesse; in assenza di tale dimostrazione, il contributo è erogato al coniuge superstite o, in mancanza, agli eredi legittimi.

Art. 24.

Accertamento del diritto all'assegno vitalizio e della facoltà di versare contributi

1. L'accertamento del diritto all'assegno vitalizio diretto o di reversibilità, nonché dei presupposti per il versamento dei contributi nei casi di cui agli articoli 6 e 7, avviene mediante decreto del Presidente del Senato emanato su proposta di un senatore Questore.

2. L'erogazione effettiva delle somme dovute, esaurita la procedura di cui ai successivi articoli 26 e 27 da parte dei competenti Uffici, non ha carattere discrezionale.

Art. 25.

Convenzioni

1. Il Collegio dei senatori Questori ha facoltà di stipulare convenzioni con società di assicurazioni per coprire i rischi di morte, infortunio e cessazione dal mandato dei senatori in carica, ovvero per integrare l'assistenza sanitaria erogata dal servizio sanitario nazionale.

2. Il Collegio dei senatori Questori ha facoltà di stipulare altresì convenzioni per ampliare o migliorare servizi o prestazioni destinati ai senatori in carica o cessati dal mandato, secondo le norme del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 26.

Amministrazione della previdenza ed assistenza

1. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la previdenza e assistenza dei senatori in carica e cessati dal mandato, nonché dei loro familiari e aventi causa, sono attribuite all'Amministrazione del Senato della Repubblica che vi provvede secondo le norme del presente Regolamento e di quello di amministrazione e contabilità.

Art. 27.

Ritenute d'imposta

1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono liquidati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica che provvede ad operare le ritenute d'imposta previste dalla normativa vigente.

Art. 28.

Rapporti con la Camera dei deputati

1. I rapporti con la Camera dei deputati, anche ai fini di garantire omogeneità di trattamento per gli eletti il cui mandato è stato esercitato in entrambi i rami del Parlamento, sono curati dal Collegio dei senatori Questori.

Art. 29.

Abrogazione delle norme precedenti

1. Sono abrogate le norme del Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli Senatori e loro familiari, approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 10 febbraio 1994, successivamente modificato ed integrato fino al 31 luglio 1996.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I – Norma transitoria in materia di completamento del quinquennio per la XV legislatura.

Ai senatori in carica nella XV legislatura continuano ad applicarsi – limitatamente alla durata della legislatura – gli articoli 2 e 6 del Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli senatori e loro familiari, approvato dal Consiglio di Presidenza con delibera del 30 luglio 1997.

II – Norma transitoria in materia di determinazione della misura dell'assegno vitalizio.

Ai senatori in carica nella XV legislatura si applica l'articolo 19, con la relativa tabella «A», del Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli senatori e loro familiari, approvato dal Consiglio di Presidenza con delibera del 30 luglio 1997, nonché le «Disposizioni transitorie e finali» allegate al predetto Regolamento.

Le stesse disposizioni si applicano ai senatori cessati dal mandato anteriormente all'inizio della XV legislatura, cui l'assegno sia successivamente liquidato, al compimento dell'età richiesta.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

di cui all'articolo 10, comma 3, lettera n)

- Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorità per l'energia elettrica e il gas
- Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Commissione nazionale per le società e la borsa
- Garante per la protezione dei dati personali
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

ALLEGATO 2

TABELLA A

(Articolo 18)

MISURE DELL'ASSEGNO VITALIZIO DIRETTO
DEFINITE IN QUOTE PERCENTUALI DELLA
INDENNITÀ PARLAMENTARE LORDA

A N N I	QUOTE PERCENTUALI
5	20
6	24
7	28
8	32
9	36
10	40
11	44
12	48
13	52
14	56
15 ed oltre	60